

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 80

presentata dai Consiglieri regionali
SATTA Gian Franco - AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - STARA - ZEDDA MASSIMO -
COCCO - LAI - GANAU - CORRIAS - PISCEDDA - MELONI - COMANDINI - MORICONI -
DERIU - PIANO

il 2 dicembre 2019

Norme in materia di personale volte all'accelerazione
e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativamente al settore agricolo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La norma si rende necessaria ai fini del disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni a qualunque titolo erogati e relativi al settore agricolo.

Con la presente si autorizza Argea alla predisposizione di un piano straordinario coordinato, definito e realizzato in collaborazione con le altre Agenzie regionali agricole e tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, da LAORE e AGRIS.

Il piano ha durata dodici mesi ed è attivato, attraverso determinazioni delle rispettive direzioni generali, privilegiando, anche in deroga ai limiti massimi fino al 20 per cento del previsto, l'ampio utilizzo degli istituti di incentivazione, connettendoli ai risultati ottenuti, presenti nel Contratto collettivo di lavoro.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo per le annualità pregresse l'ARGEA è autorizzata a provvedere attraverso un piano straordinario coordinato, definito e realizzato in collaborazione con le altre agenzie regionali agricole e tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, da LAORE e AGRIS.

2. Il piano ha durata dodici mesi ed è attivato, attraverso determinazioni delle rispettive direzioni generali, privilegiando, anche in deroga ai limiti massimi fino al 20 per cento del previsto, l'ampio utilizzo degli istituti di incentivazione, connettendoli ai risultati ottenuti, presenti nel Contratto collettivo di lavoro per l'Amministrazione e gli enti e agenzie regionali, a favore del personale in esso impegnato. Il piano è trasmesso per conoscenza alle organizzazioni sindacali confederali e di categoria e alle organizzazioni agricole di categoria.

3. Il piano è monitorato sistematicamente dalle direzioni generali delle Agenzie che trasmettono una relazione sui risultati ottenuti, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente in materia di attività produttive. I risultati del monitoraggio possono determinare un potenziamento del piano, al quale si provvede, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 50.000 per l'anno 2019 e in euro 600.000 per l'anno 2020 si fa fronte ri-

spettivamente con le risorse della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5100 e della missione 20 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.6969.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).